



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezione tributaria

Udienza pubblica del 17 ottobre 2024

Ricorso R.G. 5655/22; n. 14 del Ruolo

Memorie ex art. 378 c.p.c. - Conclusioni del P.M.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti

premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni

osserva

Il presente ricorso, rimesso in pubblica udienza, riguarda la questione della detraibilità del 19 % delle spese sanitarie ove queste siano pagate direttamente dall'assicuratore del contribuente.

Come noto, l'art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR ammette la detraibilità qualora le spese sanitarie siano sostenute dal contribuente ma poi siano rimborsate dall'assicurazione. In particolare, la norma afferma che “.... *Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non*

sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo ...”.

Ora, la tesi dell’amministrazione finanziaria, avallata nel presente contenzioso dai giudici di primo e secondo grado, è che se le spese sono direttamente sostenute dall’assicuratore siamo al di fuori dall’ambito di operatività della norma, che appunto parla solo delle *“spese rimborsate”* e, in termini generali, nell’*incipit* del comma 1 dell’art. 15, prevede la detraibilità solo per gli *“oneri sostenuti dal contribuente”*. Trattandosi di normativa prevedente un beneficio fiscale, non sarebbero possibili interpretazioni estensive, al fine di ricomprendere nella detraibilità anche il caso della copertura diretta della spesa sanitaria da parte dell’assicuratore, ove manca tecnicamente un *“rimborso”* e non vi sarebbero *“oneri sostenuti dal contribuente”*.

Sennonché, ad avviso di chi scrive, non è vero che nell’ipotesi in esame difetti il requisito degli *“oneri sostenuti dal contribuente”*. Questi sopporta oneri in quanto paga i premi assicurativi e lo fa proprio per essere coperto, in tutto o in parte, dalle spese sanitarie. Il premio assicurativo sostituisce la sopportazione diretta delle spese sanitarie, è un modo alternativo per pagarle ed è un modo alternativo che resta sempre a carico del contribuente.

Tanto è vero che, come visto, la legge ammette la detrazione se le spese sono poi rimborsate dall’assicuratore: il criterio dirimente dettato al riguardo dalla legge è solo che i premi di assicurazione versati non siano a loro volta detraibili o deducibili (*“... contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo ...”*).

In caso di rimborso, alla fine il contribuente non sostiene la spesa sanitaria, che si limita ad anticipare. L’unica condizione per beneficiare della detrazione è che il premio assicurativo non sia a sua volta detraibile o rimborsabile, perché in tale ipotesi vi sarebbe un doppio risparmio, una doppia agevolazione, ossia la detrazione sia della

spesa che del premio.

In questo quadro, dove in fondo quel che conta è che non vi sia una doppia agevolazione, pare davvero un non senso distinguere tra rimborso e pagamento diretto da parte dell'assicuratore: si tratta di due forme alternative di intervento dell'assicuratore, che in modalità diverse ma col medesimo risultato concreto copre l'assicurato. Il quale, sia in un caso che nell'altro, non sostiene le spese sanitarie, che però sopporta sotto la veste del pagamento dei premi assicurativi, che sono appunto *"oneri sostenuti"*.

Qui non si è in presenza di alcuna interpretazione estensiva o addirittura analogica: la *ratio legis* è chiara ed è quella di beneficiare comunque il contribuente che sostiene indirettamente le spese sanitarie pagando i premi assicurativi: dove il rimborso successivo ("a valle") o il pagamento diretto ("a monte") sono due modalità negoziali identiche negli effetti funzionali ad attuare la copertura assicurativa; che, si ripete, non impedisce la detrazione del 19 %, a meno che anche i premi assicurativi siano detratti e detraibili.

Da qui la fondatezza del ricorso proposto, con un unico motivo, dal contribuente.

Il rappresentante della Procura generale

PER QUESTE RAGIONI

Chiede che la Corte accolga il ricorso.

Roma, 25 settembre 2024

Il sostituto Procuratore generale

Alessandro Pepe